

Errata trasmissione dello Spesometro primo semestre 2017. Senza sanzioni con invio dei dati esatti entro febbraio 2018

«1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018». Questo il testo dell'art. 1-bis., rubricato (Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute), inserito da un amendamento approvato in commissione Bilancio al Senato.